

li, 15 gennaio 2007

Il 12 gennaio è stata emanata la Circolare n.100/SP con oggetto “DGRC n.2266 del 30.12.06 avente ad oggetto <<misure di controllo della spesa farmaceutica ...>> Chiarimenti per le disposizioni attuative “.

La circolare, a firma dell’Assessore Montemarano, chiarisce che

?? i MMG, all’ atto della formulazione della prescrizione di un farmaco, devono obbligatoriamente informare il paziente dell’ eventuale esistenza di un analogo farmaco equivalente a quello prescritto ed orientare la scelta del paziente verso quest’ ultimo, specificandone i requisiti di equivalenza terapeutica e minor costo

?? per “proposta terapeutica” deve intendersi quella formulata dagli specialisti dipendenti e convenzionati con esclusione delle prescrizioni operate dai MMG, PLS e Continuità Assistenziale

[ndr la circolare ribadisce quanto era stato diffuso nella nostra nota del 2 gennaio

A) la affermazione che “in ogni caso i medici dipendenti o convenzionati del SSN riportano nella <<proposta terapeutica>> il nome del principio attivo, il dosaggio, la forma farmaceutica”

è indirizzata ai medici induttori che devono limitarsi a prescrivere il principio attivo nella proposta terapeutica come previsto dalla DGRC 1018 del 2001; va rifiutata ogni diversa interpretazione che venga presentata o dai medici di ASL o dagli stessi Titolari di farmacia !

chiudendo così la bocca a quanti, compreso qualche collega poco sicuro dei propri doveri e/o diritti si erano mostrati inclini ad assecondare la mala-interpretazione del punto 2 della circolare illustrativa della DGRC 2266 !]

?? nei casi in cui ricorre, è fatto obbligo al farmacista di informare il cittadino sulla possibilità di sostituzione del farmaco prescritto con uno equivalente che presenti eguale composizione quali-quantitativa e stessa forma farmaceutica

?? i medici prescrittori sono invitati a limitare l’ apposizione sulla ricetta della dicitura “farmaco non sostituibile” ai casi veramente necessari; in questo caso cessa la possibilità di sostituzione da parte del farmacista di cui al punto 2

[ndr per ottenere la dizione “non sostituibile” nella stampa della ricetta informatizzata basta aggiungere tale dicitura nello spazio della posologia; e nei farmaci continuativi resta anche quando si ripete la prescrizione !]

?? si precisa che per l’ individuazione dei farmaci equivalenti/generici o con brevetto scaduto si fa riferimento alla lista di trasparenza dei farmaci pubblicata dall’ AIFA ed ai successivi aggiornamenti

?? si precisa che per “prezzo di riferimento” dei farmaci appartenenti alla lista di trasparenza, deve intendersi il prezzo di etichetta posto a carico del SSR al netto di eventuali quote contributive dell’ utente, nella misura prevista dalla lista, di trasparenza AIFA prima citata

[Ndr Secondo l’interpretazione data da Federfarma ne consegue che per tutti i farmaci compresi in tale lista, il cittadino non pagherà alcun ticket e, se essi sono gravati da una quota di compartecipazione, pagherà solo la quota di compartecipazione, senza l’ulteriore ticket di € 1,50 come invece riportato in delibera]

?? Sono esentati dal pagamento del ticket sui farmaci coperti da brevetto gli appartenenti alle categorie già riportate nell'elenco allegato alla delibera n. 2266, **cui vanno aggiunti anche gli appartenenti alle categorie E01, E02 ed E04, prima escluse.** Infatti nella circolare "si precisa che restano in vigore tutti gli altri codici di esenzione benché non riportati nelle due tabelle allegare alla delibera, in quanto non oggetto di modifica." facendo chiaro riferimento alle "categorie già individuate con la circolare dell'Assessore alla Sanità n. 39129 del 17.1.2005 ed integrate alla luce di quanto previsto dall'art.1 comma 275 lettera b della Legge 266/2005 . Trattasi pertanto di :

E01 = Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a € 36.151,98 (ex art. 8 comma 16 L. 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni);

E02 = Disoccupati e loro familiari a carico con reddito familiare inferiore a € 8263,31 incrementato a € 11362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516 per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 L. 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni);

E04 = Titolari di pensione al minimo con più di 60 anni e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a € 8263,31 incrementato a € 11362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516 per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 L. 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni);

?? per avere diritto alle esenzioni è necessario produrre certificati ex novo solo per le categorie di nuova introduzione e/o modificate dalla DGRC 2256/2006; in tutti gli altri casi restano validi i certificati già in possesso degli utenti; e si chiarisce che "le nuove esenzioni operano limitatamente alla fattispecie che attengono all'erogazione dell'assistenza farmaceutica";

?? **si ribadisce che per le esenzioni per patologia cod. 0 e subcod. da 02 a 56 si deve fare riferimento ISEE e pertanto sulle tessere di esenzioni le ASL devono riportare chiaramente di avere operato la verifica del codice patologia con il modello ISEE richiamando così quanto affermato nella nota (5) della tabella II dell'Allegato alla DGRC 2256/2006 e cioè :**

<<la verifica dei requisiti delle condizioni previste sono a carico delle ASL di provenienza dell'assistito entro il 31.12.2006>>

?? si precisa che è compito esclusivo dei MMG riportare negli appositi spazi del ricettario SSN i codici relativi alle esenzioni previste dal presente comma

?? si precisa che restano esclusi dal regime di compartecipazione di € 1,50 a pezzo nelle sue varie applicazioni:

- 1) l'ossigeno terapeutico sia gassoso che liquido.
- 2) le prestazioni integrative.
- 3) i farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore acuta e cronica.
- 4) la dispensazione dei medicinali operata in regime di primo ciclo di terapia, distribuzione diretta e "per conto" da parte delle strutture pubbliche o private in regime di PHT

?? si chiarisce, infine, che i cittadini trapiantati d'organo potranno ritirare direttamente e senza alcuna compartecipazione alla spesa i farmaci necessari presso le farmacie aziendali

il segretario regionale generale
Angelo Castaldo